

Promemoria donazioni per testamento

Una testimonianza di fiducia in Aiuto Bambini Betlemme

Intendete dare vera concretezza ai vostri personali desideri? Mediante testamento potete lasciare un'eredità a persone e organizzazioni che altrimenti, per legge, non sarebbero considerate eredi legittimi.

Donazioni per testamento - legati ed eredità - in Svizzera sono divenute componente importante nel finanziamento delle organizzazioni di pubblica utilità. Anche Aiuto Bambini Betlemme è in grado di svolgere le proprie attività anche grazie alle donazioni testamentarie. Tali donazioni ci aiutano a sostenere e a pianificare, in particolare la gestione del Caritas Baby Hospital in Betlemme, nel lungo periodo e a garantire in modo duraturo l'assistenza medica ai bambini malati della Palestina.

Perché c'è bisogno di una regolamentazione dell'eredità / del testamento?

Mediante testamento potete dare concretezza alle vostre idee di valore e ai vostri desideri personali. Con il testamento decidete voi cosa fare della vostra eredità, che si tratti di immobili, di patrimonio mobiliare o di piccoli oggetti di valore sentimentale rispetto ai quali desiderate che giungano alle persone giuste.

Redigere un testamento comunque è sempre utile – indipendentemente dal fatto che siate benestanti o meno. Ogni persona è titolare di oggetti che vorrebbe lasciare a qualcuno in particolare. Solo scrivendo un testamento (oppure stipulando un contratto successorio), avrete la possibilità di disporre della quota disponibile. Per 'quota disponibile' s'intende quella quota di eredità che, secondo la vostra volontà, può essere destinata a terzi e che va oltre la quota riservata per legge agli eredi legittimari (quota indisponibile).

Quale associazione a fini umanitari Aiuto Bambini Betlemme è **esonerata dalle imposte di eredità e di donazione**. Il vostro lascito arriva interamente alla nostra Associazione e viene utilizzato a beneficio di bambini malati assistiti nel Caritas Baby Hospital e delle loro famiglie.

Esistono le seguenti modalità per istituire come erede Aiuto Bambini Betlemme:

1. Legato

La cosa più semplice è quella di istituire come erede un'organizzazione umanitaria, lasciandole mediante testamento un determinato importo o uno specifico bene (immobile, titoli, assicurazione vita, valori reali ecc.). I legati non costituiscono eredità, ma solo la pretesa del beneficiario / dei beneficiari rispetto alla comunità ereditaria alla consegna del bene o del cespite patrimoniale oggetto di legato. Il legato può essere così disposto in testamento, ad esempio:

«L'Associazione Aiuto Bambini Betlemme riceve il 10 per cento del patrimonio in contanti a titolo di legato.»

oppure

«L'Associazione Aiuto Bambini Betlemme riceve un legato di CHF 50'000.»

Il legato costituisce la forma più semplice della donazione testamentaria e non comporta onerose incombenze burocratiche.

2. Istituzione di coerede

In primo luogo concorrono alla successione ereditaria i più stretti familiari con le rispettive quote legali a loro spettanti. Soddisfatti tali diritti ereditari, con la parte residua dell'asse ereditario possono essere nominati quali coeredi persone o organizzazioni quali Aiuto Bambini Betlemme. A loro - singola persona/istituzione o più - è possibile lasciare a un ente assistenziale tutta l'eredità o una percentuale della stessa. In tal caso Aiuto Bambini Betlemme concorre all'eredità unitamente agli altri membri della comunione ereditaria. La istituzione di erede può essere disposta in testamento nel seguente modo:

«L'Associazione Aiuto Bambini Betlemme riceve il 20 per cento della quota liberamente disponibile.»

3. Erede unico

In mancanza di erede legittimario - ossia erede a cui spetta una quota legittima - avete la possibilità di istituire Aiuto Bambini Betlemme quale unico erede. La istituzione di unico erede mediante testamento può essere così disposta:

«Lascio il mio intero patrimonio ereditario all'Associazione Aiuto Bambini Betlemme.»

oppure

«Istituisco quale unico mio erede l'Associazione Aiuto Bambini Betlemme.»

4. Donazione

Esiste anche la possibilità di stipulare un contratto di donazione. Il donante peraltro può riservarsi determinati diritti sul bene donato. In tal caso, le riserve più note sono l'usufrutto o il diritto di abitazione. In entrambi i casi, il donatario riceve la proprietà del bene oggetto di donazione. In caso di usufrutto il donante conserva la facoltà di continuare a godere del bene donato; con il diritto di abitazione, la facoltà di continuare ad abitare l'immobile donato. Nella misura in cui la donazione ha per oggetto beni immobili o istituisce servitù su di essi, occorre necessariamente procedere mediante atto pubblico (notaio).

5. Assicurazioni vita

Rispetto a determinate forme assicurative è possibile beneficiare liberamente qualcuno indipendentemente dalla successione. In altri termini, in prospettiva della scadenza della polizza ovvero a causa di morte, avete la facoltà di lasciarla in eredità a una persona o una organizzazione umanitaria. Rispetto ad altre forme assicurative invece occorre considerare che le rispettive prestazioni possono rientrare nell'asse ereditario. Al fine di garantirvi che la soluzione assicurativa da scegliere / scelta possa tenere conto delle vostre aspettative in ordine alle possibilità di ripartizione ereditaria e per evitare la impugnabilità delle stesse, suggeriamo di avvalervi della collaborazione non solo di consulenti assicurativi, ma anche del vostro notaio / avvocato.

6. Fondazioni

Con la fondazione si costituisce un patrimonio destinato a un determinato scopo, dove lo scopo, di regola, è uno scopo di interesse comune. In questo modo vi assicurate che i mezzi destinati alla fondazione e i relativi proventi vengano utilizzati per il conseguimento dello scopo della fondazione. La costituzione di una propria fondazione può avvenire anche con disposizione a causa di morte. La fondazione tuttavia ha senso per grandi patrimoni. Quale alternativa si raccomanda di istituire l'Associazione Aiuto Bambini Betlemme quale erede o quale legataria.

Il testamento olografo

Il testamento olografo costituisce la forma più semplice e finanziariamente meno onerosa per dare forma alle vostre volontà. Al fine di conferirgli validità, l'intero documento deve essere redatto in forma olografa (scritto a mano) e provvisto di data e firma. Il documento inoltre dovrebbe contenere tutti i vostri dati personali. Infine, dal documento deve risultare chiaramente i dati relativi agli eredi e alle persone/organizzazioni istituite come eredi (nomi, indirizzi).

Qui trovate due modelli quali esempi di testamenti olografi: [Legato e Erede](#)

Cosa occorre per redigere un testamento olografo?

- Una panoramica dei vostri beni
- Un po' di tempo e di calma
- Un pezzo di carta e una penna
- Sapere chi sono gli eredi legittimari e a quanto ammonta la quota liberamente disponibile.
- La decisione su chi volete beneficiare con la quota liberamente disponibile
- Eventualmente, una persona / istituzione da incaricare quale esecutrice testamentaria

Il testamento pubblico

Il testamento pubblico viene redatto dal notaio o da altro pubblico ufficiale debitamente abilitato a raccogliere le vostre volontà e i vostri desideri, in presenza di due testimoni. La persona rogante non può essere beneficiata mediante testamento, da essa redatto. Tale forma di testamento è onerosa.

Il vostro testamento – sia esso olografo o pubblico – può essere depositato gratuitamente presso il comune dove abitate. Nel rispetto delle prescrizioni di forma, il testatore può modificare il proprio testamento in ogni momento, dichiararlo non più valido o distruggerlo.

Per una consulenza non vincolante e gratuita siamo volentieri a vostra disposizione.

Contatto



Sybille Oetliker
Direttrice amministrativa
+41 (0)41 429 00 00
sybille.oetliker@khh-mail.ch